

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., (ud. 26-06-2019) 18-09-2019, n. 751

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2019, proposto da

Società Cooperativa Agricola "F.L." Sca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Carrus, Rosalino Ghironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in via Farina 44;

contro

Argea Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Arzana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Marongiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta 2;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento ARGEA. Reg. Det. R. 0000093 11-01-2019, notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2019 avente ad oggetto: "Usi civici - Rigetto istanza di legittimazione dell'occupazione senza titolo di terre civiche presentata dalla Soc. Coop. Agr. F.L. (J.) - Art. 9 L. 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 22 maggio 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751", nonché di qualsiasi altro

ex artt. 9 e 10 L. n. 1766 del 1927" in riscontro alla nota ARGEA prot. (...) del 4.12.2018.

ARGEA adottava il provvedimento definitivo di diniego, impugnato per i seguenti motivi:

- violazione e/o falsa applicazione degli *articoli 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927*; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione della norma di legge.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva Argea Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva il Comune di Arzana depositando ricorso incidentale.

Alla udienza pubblica del 26 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Intanto, un punto è da chiarire.

Con sentenza del Tribunale di Lanusei la ricorrente, in accoglimento della domanda presentata dal Comune di A., è stata condannata "al rilascio del fondo sito in A., località s'A., censito al N.C.T. al f. (...), mapp. (...), di ha (...) aa (...) ca (...)".

E' pacifico che il fatto che una sentenza, ormai passata in giudicato, stabilisca che i terreni oggetto dell'istanza di legittimazione debbano essere immediatamente rilasciati, impedisce qualsiasi riconoscimento di legittimazione dell'occupazione senza titolo degli stessi terreni.

Il ricorso è quindi proposto avverso un diniego dell'istanza di legittimazione di occupazione senza titolo quando i terreni non sono più in possesso di colui che presenta l'istanza.

Un altro punto è dirimente.

Va ricordato che:

la legittimazione dell'avvenuta occupazione di terre di demanio civico altro non è che un provvedimento rimesso al potere discrezionale dell'autorità la quale deve tenere in considerazione il preminente interesse pubblico sotteso; dunque l'istante non vanta un diritto soggettivo perfetto, anche quando ricorrano le condizioni stabilite dall'*art. 9 L. n. 1766 del 1927*.

Ancora, deve ricordarsi che nell'alternativa tra reintegrazione a favore del Comune, e legittimazione a favore dell'abusivo occupante, quest'ultima costituisce la soluzione da adottare solo in via del tutto eccezionale; ciò perché la legittimazione si concreta, in buona sostanza, in una sorta di ablazione, a favore e nell'interesse di un singolo, abusivo occupatore, di beni pubblici ed in una